

Il quinto motivo si fonda su un'asserita violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n 1/2003 ⁽¹⁾ in ragione di un'esagerata supposizione, da parte del Tribunale, di una violazione unica e continuata.

Stando agli accertamenti del Tribunale, le ricorrenti non avrebbero partecipato a condotte anticoncorrenziali in relazione a tutte le categorie di prodotti per l'intero periodo di infrazione presunto. Tuttavia, il calcolo dell'ammenda confermato dal Tribunale si baserebbe sui fatturati di tutte le categorie di prodotti per il suddetto periodo.

Con il sesto motivo le ricorrenti deducono una violazione dell'articolo 23, paragrafo 2, prima e seconda frase, del regolamento n 1/2003.

Il Tribunale commetterebbe un errore di diritto muovendo dal presupposto di un'unità economica tra le ricorrenti e includendo dunque i fatturati della prima ricorrente nel calcolo dell'ammenda, sebbene le ricorrenti avessero chiarito la ragione per cui la seconda ricorrente non aveva esercitato alcuna influenza decisiva sulla prima ricorrente confutando in tal modo la presunta unità economica su cui si è basato il Tribunale.

Con il settimo motivo le ricorrenti denunciano un calcolo errato dell'ammenda ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, dal momento che il Tribunale includerebbe erroneamente nel calcolo dell'ammenda i fatturati di una ex controllata della seconda ricorrente. Pertanto, l'ammenda prevista supererebbe il limite legale massimo pari al 10 % del fatturato dell'impresa cui è stata inflitta tale sanzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dal CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019, causa T-522/15, CCPL e a./Commissione

(Causa C-706/19 P)

(2019/C 383/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (rappresentanti: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che questa Ill.ma Corte voglia

- annullare in parte, nei limiti precisati nel presente ricorso, la sentenza impugnata e, conseguentemente, annullare la decisione impugnata con riferimento alle ammende inflitte alle ricorrenti per violazione dell'art. 23, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

— condannare la Commissione a sopportare le spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti invocano i seguenti motivi.

1. Primo motivo – Errore di diritto, motivazione assente o insufficiente in relazione alle contestazioni relative alla c.d. *parental liability*.

Con il primo motivo le parti ricorrenti eccepiscono che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto e da assenza o carenza di motivazione laddove essa ha ritenuto sussistente la responsabilità della società holding del gruppo, sebbene la società intermedia – tramite cui erano detenute le società coinvolte nell'infrazione – sia stata ritenuta non responsabile.

2. Secondo motivo – Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in relazione alla lamentata violazione dell'art. 23 del Reg. n. 1/2003

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di diritto nel rigettare la censura relativa alla non corretta applicazione del limite del 10 % previsto dall'art. 23, paragrafo, 2 del Reg. n. 1/2003, poiché la Commissione ha applicato tale limite su un fatturato diverso dal fatturato consolidato, calcolato sulla base delle regole di consolidamento contabile dell'Unione. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato i principi di proporzionalità e adeguatezza, avendo prospettato un'inammissibile differenza di trattamento, ai fini del calcolo del fatturato consolidato di cui all'art. 23, paragrafo, 2 del Reg. n. 1/2003, tra i rami d'azienda oggetto di cessione a titolo definitivo e quelli concessi in affitto, a motivo di una presunta diversità in termini di redditività economica e sostanziale.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).